NUOVI CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA CARATTERISTICA HP14 AI RIFIUTI PERICOLOSI

30/08/2017 . Notizie Professionali

La classificazione di un rifiuto che ne individua i pericoli , attraverso la conoscenza della sua provenienza, natura e composizione, permette di definirne la corretta gestione, nelle fasi di stoccaggio, recupero e smaltimento definitivo.
La classificazione e' responsabilità del produttore o detentore del rifiuto che così rende noti tutti i pericoli potenzialmente correlati alla gestione del rifiuto.

E'quindi una fase estremamente importante, che deve essere compiuta basandosi su una approfondita conoscenza delle norme sui rifiuti e sulla sicurezza delle sostanze, e con competenza tecnica sul processo che genera il rifiuto.
In particolare i pericoli vengono individuati e indicati sui documenti che accompagnano il rifiuto nel suo ciclo di vita mediante l'espressione delle caratteristiche codificate di pericolo, da HP1 a HP15.

QUADRO NORMATIVO

Le caratteristiche di pericolo per i rifiuti erano state definite nell'allegato III della direttiva 2008/98/CE. Per quanto riguarda in particolare l'attribuzione della caratteristica di pericolo HP 14 "Ecotossico" si stabiliva che essa dovesse essere effettuata secondo i criteri stabiliti nell'allegato VI della direttiva 67/548/CEE.
La direttiva 67/548/CEE è però stata abrogata a decorrere dal 1 giugno 2015 e sostituita dal regolamento (CE) n. 1272/2008. Quindi l'allegato III della direttiva 2008/98/CE è stato sostituito dal regolamento (UE) n. 1357/2014, sostituendo i riferimenti alla direttiva 67/548/CEE con i riferimenti al regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP).

La definizione della caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico» pero' non è stata modificata dal regolamento (UE) n. 1357/2014, poiché era necessario uno studio supplementare per garantire la completezza e la rappresentatività delle informazioni relative all'eventuale effetto di un allineamento della valutazione della caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico» ai criteri di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008. Rimane quindi il riferimento ai criteri della direttive 67/548/CEE.
In Italia la legge 125/2015 : "Allo scopo di favorire la corretta gestione dei Centri di raccolta comunale per il conferimento dei rifiuti presso gli impianti di destino, nonché per l'idonea classificazione dei rifiuti, nelle more dell'adozione, da parte della Commissione europea, di specifici criteri per l'attribuzione ai rifiuti della caratteristica di pericolo HP 14 "ecotossico", tale caratteristica viene attribuita secondo le modalità dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada (ADR) per la

Web2PDF
converted by Web2PDFConvert.com

classe 9 - M6 e M7".

Sulla Gazzetta Ufficiale Europea L 150 del 14 giugno 2017 è stato pubblicato il regolamento (UE) n. 2017/997 dell'8 giugno 2017, che modifica l'allegato III della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 “Ecotossico”.
Con questo regolamento, preso atto che il richiesto studio complementare è stato completato, si stabilisce dunque di allineare la valutazione della caratteristica di pericolo dei rifiuti HP 14 “Ecotossico” ai criteri di cui al regolamento (CE) n. 1272/2008.

Il regolamento 2017/997 entra in vigore il 25 giugno 2017.
Tuttavia, per tener conto della necessità di garantire alle imprese e alle autorità competenti il tempo sufficiente per adattarsi ai nuovi requisiti, il regolamento si applica a decorrere dal 5 luglio 2018.

NUOVI CRITERI DI ATTRIBUZIONE DELLA CARATTERISTICA HP14

Sono classificati come rifiuti pericolosi di tipo HP 14 i rifiuti che soddisfano una delle condizioni indicate di seguito:

A	- I rifiuti che contengono una sostanza classificata come sostanza che riduce lo strato di ozono con il codice di indicazione di pericolo H420 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio (*1), se la concentrazione di tale sostanza è pari o superiore al limite di concentrazione dello 0,1 %.
B	- I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità acuta per l'ambiente acquatico con il codice di indicazione di pericolo H400 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tali sostanze è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. A tali sostanze si applica un valore soglia dello 0,1 %.
C	- I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l'ambiente acquatico 1, 2 o 3 con il codice di indicazione di pericolo H410, H411 o H412 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 1 (H410) moltiplicata per 100, aggiunta alla somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 2 (H411) moltiplicata per 10, aggiunta alla somma delle concentrazioni di tutte le sostanze della categoria 3 (H412), è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. Alle sostanze classificate con il codice H410 si applica un valore soglia dello 0,1 % e alle sostanze classificate con il codice H411 o H412 si applica un valore soglia dell'1%.
D	- I rifiuti che contengono una o più sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l'ambiente acquatico 1, 2, 3 o 4 con il codice di indicazione di pericolo H410, H411, H412 o H413 conformemente al regolamento (CE) n. 1272/2008, se la somma delle concentrazioni di tutte le sostanze classificate come sostanze con tossicità cronica per l'ambiente acquatico è pari o superiore al limite di concentrazione del 25 %. Alle sostanze classificate con il codice H410 si applica un valore soglia dello 0,1 % e alle sostanze classificate con il codice H411, H412o H413 si applica un valore soglia dell'1 %.

Il Regolamento 2017/977 utilizza i criteri del CLP che sono gli stessi utilizzati per le altri classi di pericolo H1 ® H13.
Non prevede attualmente l’utilizzo dei fattori moltiplicatori armonizzati (M) assegnati a un numero limitato di sostanze classificate come “pericolose per l'ambiente acquatico, tossicità acuta categoria 1” o “pericolose per l'ambiente acquatico, tossicità cronica categoria 1. Pertanto i fattori di “magnitudo” M, presenti nel CLP e nell’ADR, non sono attualmente applicati nella valutazione di attribuzione della frase HP14, semplificando il calcolo anche in considerazione della difficoltosa reperibilita’ di tali fattori.. La Commissione si riserva però di rivedere il metodo di calcolo per la valutazione delle sostanze per quanto riguarda la caratteristica di pericolo HP 14 «Ecotossico» in vista dell'eventuale inclusione di tali fattori moltiplicatori.

Se da un lato, l’attuale assenza dei fattori M nel calcolo della pericolosità basato sul metodo di calcolo dei valori soglia generici, appare ridurre le tipologie di rifiuti classificabil pericolosi per ecotossicità, dall’altro il Regolamento allarga la tipologia di sostanze pericolose che possono contribuire all’ecotossicità,aggiungendo a quelle classificate H400,H410, e H411 anche H412,H413,H420.

Altra novita’ e’ l’introduzione dei valori soglia, già presenti nel Regolamento (UE) n.1357/2014 per altre caratteristiche di pericolo HP. Tali valori di soglia consentono di escludere dal calcolo di pericolosita’ per l’ambiente del rifiuto le sostanze pertinenti che sebbene presenti non raggiungono tali valori.

In conclusione,l’emanazione del Regolamento 2017/977 armonizza chiarisce e semplifica i criteri di attribuzione del codice HP14 , anche se la data di applicazione del Regolamento 2017/977 fissata al luglio 2018 introduce un troppo lungo periodo di incertezza normativa,soprattutto in caso di trasporti transfrontalieri, considerando la possibilta’ di applicare criteri differenti nella attribuzione della classe di pericolo per l’ambiente .

L’incertezza delle regole rende sempre piu’ importante la competenza e professionalita’ di chi deve

Web2PDF
converted by Web2PDFConvert.com

effettuare la classificazione dei rifiuti.

Dott.ssa Gabriella Mortera Ordine Interprovinciale dei Chimici dell'Emilia Romagna

Dott. Francesco Gregorini Ordine Interprovinciale dei Chimici dell'Emilia Romagna

Web2PDF
converted by Web2PDFConvert.com